

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CGF  
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 256/CGF– RIUNIONE DEL 24 APRILE 2013

## COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. DE PATRE TIZIANO SEGUITO GARA L'AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV) infliggeva la squalifica per 3 giornate oltre all'ammenda di € 1.000,00 all'allenatore della S.S. Chieti Calcio S.r.l. De Patre Tiziano, per fatti avvenuti nella gara L'Aquila/Chieti del 7 aprile 2013. E ciò perché al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, tentava di aggredire un dirigente della squadra avversaria dopo avergli rivolto frasi offensive e minacciose (in particolare gridando "*pezzi di m... ci vediamo a Chieti*"); tale comportamento richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine, onde evitare una colluttazione.

Tanto emerge sia dal rapporto del Commissario di campo che da quello del collaboratore del Procuratore Federale, oltre che dal referto arbitrale.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la Società Chieti Calcio, in persona del suo amministratore delegato, per il proprio tesserato De Patre Tiziano e quest'ultimo anche in proprio, deducendo l'assoluta sproporzionalità della sanzione irrogata anche per la presenza di esimenti.

Premesso che il derby abruzzese si è svolto in un clima surriscaldato in quanto, secondo la motivazione del reclamo, vi è stata una discussa direzione arbitrale che è apparsa penalizzante per la squadra de L'Aquila, v'è stato, ad un certo punto, un fatto estremamente provocatorio: l'allenatore De Patre ha visto schiaffeggiare un proprio calciatore da parte di un dirigente dell'altra squadra. Tale condotta può rendere comprensibile lo stato d'animo dell'allenatore a fine gara che non può non ridimensionare la portata offensiva del suo comportamento.

Tale elemento risulta fondamentale ai fini della riduzione della sanzione irrogata, anche perché la provocazione costituisce di per sé una circostanza attenuante ai fini della condotta.

Il reclamo non appare fondato.

A parte la gravità dei fatti contestati, si chiede l'attenuante della provocazione (prevista dall'art. 62 n. 2 del Codice penale e cioè "l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui") per lo schiaffo dato ad un proprio calciatore da un dirigente dell'altra squadra. Vien fatto di rilevare, peraltro, che l'attenuante richiede il c.d. *rapporto di provocazione* nel senso che il fatto provocante deve essere commesso nei confronti del provocato perché così soltanto può aversi

una "reazione" scusabile. Il dirigente che ha schiaffeggiato il calciatore sarà stato sanzionato a sua volta, ma non può ammettersi il farsi giustizia da sé!

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DEL SIG. QUARTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/TERAMO DEL 7.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) infliggeva la squalifica per 3 giornate effettive di gara e l'ammenda di €1.000,00 a Quarta Alessandro, allenatore in seconda del Vigor Lamezia S.r.l., per fatti avvenuti nella gara Viga Lamezia/Teramo del 7.4.2013.

Emerge dal rapporto dell'arbitro che il Quarta veniva allontanato perché dopo la rete del Teramo urlava allo stesso, con le braccia alzate: *"Sei una m....! Venduto! V..... li hai fatti vincere! Ti spacco la faccia!"*. Era necessario l'intervento dell'addetto all'arbitro perché il Sig. Quarta minacciava di entrare in campo e, strattonato, è stato accompagnato negli spogliatoi.

Avverso tale decisione, proponeva rituale reclamo il Quarta, deducendo la sproporzione della sanzione soprattutto con riferimento all'ammenda di € 1.000,00, oltre alla squalifica per 3 giornate.

Chiedeva, pertanto, alla Corte di Giustizia Federale di volere annullare la decisione del Giudice Sportivo relativamente all'ammenda di € 1.000,00 o in estremo subordine ridurre considerevolmente l'importo della stessa.

All'uopo, precisava di prestare l'attività lavorativa al minimo contrattuale, con stipendio mensile netto di circa €850,00.

Il reclamo è parzialmente fondato.

La frase ingiuriosa e minacciosa verso l'arbitro appare adeguatamente sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

L'aggiunta di € 1.000,00 di ammenda sarebbe iniqua, considerando anche che il Quarta, allenatore in seconda dal Vigor Lamezia, percepisce uno stipendio mensile di €850,00.

Pertanto si accoglie in parte il reclamo e, confermando le tre giornate di squalifica, annulla la sanzione dell'ammenda ed ordina la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Quarta Alessandro annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO DEL CALC. GKOURMAS MARIOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GAVORRANO/BORGO BUGGIANO DEL 14.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 155/DIV del 16.4.2013)

Il ricorrente Gkourmas Marios, nato a Sarandé (Albania), il 14.4.1982, tesserato, nella corrente Stagione Sportiva, con l'U.S. Gavorrano S.r.l., propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara irrogata nei suoi confronti in seguito alla gara Gavorrano/Brogo a Buggiano del 14 aprile 2013.

Dal rapporto del direttore di gara Alessio Petroni, emerge che il calciatore Gkourmas Marios *"dopo la segnatura di una rete della sua squadra entrava in contatto con il portiere della squadra avversaria per raccogliere il pallone nella rete e nella circostanza lo colpiva con la mano aperta sulla nuca causandone la caduta"* qualificando tale condotta come atto di violenza a gioco fermo.

Il ricorrente, pur riconoscendo la ricostruzione dei fatti assolutamente oggettiva e fedele al contenuto degli atti ufficiali, ritiene la sanzione ad esso inflitta sproporzionata alla condotta da questi posta in essere.

La parte ricorrente, in particolare, propone di riqualificare giuridicamente la sua condotta, non già come fatto violento, bensì come condotta antiregolamentare, con conseguente riduzione della squalifica ad una sola giornata e chiede, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione della seconda giornata di squalifica.

La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gkourmas Marios.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 9 luglio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete